

# CIRCOLARE LAVORO

15 GIUGNO 2023



## NEWS

Dall' 1 al 15 giugno 2023



## ADEMPIMENTI E SCADENZE

Dal 16 al 30 giugno 2023



## GUIDA PRATICA

Contratti a termine: proroga, rinnovi e prosecuzione di fatto

- Proroga dei contratti a termine
- Rinnovo
- Prosecuzione di fatto del rapporto

## Sommario

Assegno unico e universale, ancora pochi giorni per gli arretrati	2
Decreto alluvione, ammortizzatore unico e una tantum autonomi	5
Assegno per il nucleo familiare: aggiornati reddito familiare e importi	8
INL, il convivente more uxorio è escluso dalle collaborazioni familiari	9
Artigiani, commercianti e Gestione separata. Compilazione quadro RR	10
Riforma dello sport, tutte le novità in arrivo	15
DL alluvione in Gazzetta. Quali misure e per quali territori	18
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: infortuni tutelati dall'INAIL	22
Welfare aziendale e premi di risultato, contributi e tassazione	24
Guida Pratica - Contratti a termine: proroga, rinnovi e prosecuzione di fatto	26
Adempimenti e scadenze	30



## NEWS

Dall'**1** al **15** giugno 2023

## Assegno unico e universale, ancora pochi giorni per gli arretrati

C'è tempo fino al prossimo **30 giugno 2023** per presentare all'Inps la domanda degli arretrati dal mese di marzo dell'Assegno Unico Universale.

Di seguito, un quadro riepilogativo di questa misura di sostegno economico istituita dal D.Lgs. n. 230/2021.

### Assegno unico e universale, a chi spetta e come funziona

L'Assegno unico e universale è riconosciuto ai nuclei familiari:

- per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni a condizione che:
  - o frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
  - o svolga un tirocinio o un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a ottomila euro annui;
  - o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
  - o svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L'importo è determinato sulla base dell'ISEE in corso di validità; in assenza di una nuova DSU presentata per il 2023, l'Assegno è calcolato dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi. Se, invece, la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi già erogati per il 2023 saranno adeguati dal mese di marzo con la corresponsione degli arretrati.



## NOTA BENE

l'Assegno unico può essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 43.240 (in tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa).

Dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, assorbite dall'Assegno:

- il premio alla nascita o all'adozione;
- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- il bonus bebè;
- le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

L'Assegno unico non assorbe né limita invece gli importi del bonus asilo nido ed è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

## Importo

L'Assegno si compone di:

- **una quota variabile progressiva** (da un massimo di 189,2 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 16.215 euro euro, a un minimo di 54,1 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 43.240 euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio sono peraltro maggiorati per i figli successivi al secondo, per quelli fino a un anno d'età, di età compresa tra uno e tre anni per i nuclei familiari con almeno tre figli, per le madri di età inferiore a ventuno anni, per i nuclei con quattro o più figli, per i genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, per i figli con disabilità;
- **una quota a titolo di maggiorazioni** per compensare l'eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l'importo sia inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell'Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.

## Domanda, modalità e termini

Dal 1° marzo 2023, per coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 hanno presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, l'INPS ha continuato a erogare d'ufficio l'assegno, senza la necessità di presentare una nuova domanda.

Per chi invece la presenta per la prima volta o per chi ha avuto una domanda non accolta o decaduta e adesso è in possesso dei requisiti, la domanda può essere trasmessa da uno dei due genitori, a prescindere dalla convivenza con il figlio, attraverso il sito INPS, chiamando il contact center o tramite patronati.

Per le domande presentate dal 1° marzo al 30 giugno 2023, l'Assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2023.

Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l'Assegno decorre invece dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell'ISEE al momento della domanda.

La domanda può essere presentata:

- accedendo dal sito INPS al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico" con SPID almeno di livello 2, CIE o CNS;
- contattando il numero verde Inps;
- tramite Enti di patronato.

## Decreto alluvione, ammortizzatore unico e una tantum autonomi

Arrivano dall'Inps le disposizioni attuative dell'articolato pacchetto di aiuti predisposto dal Governo con il decreto alluvioni (DL. n. 61/2023), volto a dare sostegno alle aziende e ai lavoratori colpiti dagli eventi alluvionali occorsi in Emilia Romagna e nelle Marche a partire dal 1° maggio 2023.

In particolare l'Istituto si sofferma sul nuovo strumento di sostegno al reddito, il cosiddetto **ammortizzatore sociale unico**, che tutela tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e le relative aziende (anche del settore agricolo), analizzandone i vari aspetti nella circolare n. 53 dell'8 giugno 2023; nella successiva circolare n. 54 viene invece illustrato tutto quello che occorre sapere per l'erogazione dell'**indennità una tantum** in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti.

Per l'elenco dei territori oggetto del decreto vedi DL alluvione, in gazzetta tutte le misure per aziende e lavoratori

### Ammortizzatore sociale unico, ambito di applicazione

Questo nuovo strumento di sostegno al reddito è stato introdotto dall'art. 7 del decreto alluvioni a favore dei seguenti soggetti:

- lavoratori subordinati del settore privato che, al 1° maggio 2023 e a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, non possano lavorare in quanto dipendenti da aziende aventi sede legale o unità operativa in uno dei Comuni elencati nell'allegato al medesimo decreto e che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l'attività lavorativa;
- lavoratori subordinati del settore privato che, sempre alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro, anche se la propria attività lavorativa si svolge al di fuori dei territori citati;
- lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023 e a prescindere dal Comune di residenza o domicilio, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni ricompresi nel provvedimento in esame;
- lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni citati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni;
- lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023 e a prescindere dal Comune di residenza o domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro il 31 agosto 2023, che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni elencati nell'allegato al decreto. Per tali lavoratori la misura di sostegno spetta dalla data di assunzione;
- lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono l'attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.



## NOTA BENE

l'impossibilità di recarsi al lavoro deve essere attestata da un provvedimento normativo o amministrativo.

### Ammortizzatore sociale unico, come funziona e come fare domanda

L'ammortizzatore sociale unico è erogato direttamente dall'Inps per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa e si affianca ai vari trattamenti esistenti per ottimizzare e gestire al meglio l'emergenza; ne deriva **l'incompatibilità con tutti i trattamenti di integrazione salariale** attualmente in vigore.

La misura mensile spettante è di importo pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali; per i lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa sono riconosciute fino a novanta giornate, mentre per le altre fattispecie sopra elencate sono riconosciute fino a quindici giornate lavorative.

La domanda è presentata dalle aziende, direttamente o tramite i propri intermediari delegati, tramite la compilazione di un flusso informativo in formato .csv, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati.

Dal prossimo **15 giugno 2023** il file dovrà essere trasmesso all'Inps o tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all'interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce "CIGO- CIGS - Solidarietà", selezionando l'apposito oggetto "Ammortizzatore Unico".

### Una tantum lavoratori autonomi, destinatari e misura

L'ampia platea dei destinatari degli aiuti introdotti dal decreto alluvioni comprende anche il mare magnum dei lavoratori autonomi, intesi in senso lato.

Sono infatti compresi nell'indennità una tantum i seguenti soggetti che, al 1° maggio 2023, risiedono, sono domiciliati o operano (esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente) in uno dei Comuni per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere la propria attività lavorativa per le alluvioni verificatesi dal 1° maggio 2023:

- collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
- agenti e rappresentanti di commercio;
- lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa;
- lavoratori autonomi e professionisti;
- artigiani;
- coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- pescatori autonomi
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale ex Enpals.

La misura dell'indennità una tantum è di 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni, entro comunque l'importo massimo di 3.000 euro per ciascun lavoratore.

### Modalità e termini di presentazione della domanda

I lavoratori interessati devono presentare domanda all'Inps **tra il 15 giugno e il 30 settembre 2023** in via telematica attraverso i consueti canali a disposizione sul portale web dell'Istituto, accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile dalla home page del sito istituzionale.

### Quadro riepilogativo

Istituto	Chi	Cosa	Quando	Quanto
Ammortizzatore sociale unico	Datore di lavoro	Domanda	Dal 15 giugno 2023	Importo pari a quella massimo prevista per le integrazioni salariali
Una tantum	Lavoratori autonomi	Domanda	Dal 15 giugno 2023 al 30 settembre 2023	500 euro per ciascun periodo di sospensione fino a 15 giorni, entro l'importo di 3.000 euro per ciascun lavoratore.

## Assegno per il nucleo familiare: aggiornati reddito familiare e importi

L'INPS, con la circolare n. 55 del 9 giugno 2023, ha comunicato i nuovi livelli di **reddito familiare** per il **periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024**, da considerare ai fini della corresponsione dell'**Assegno per il nucleo familiare**.

### Assegno per il nucleo familiare: per quali nuclei familiari?

A seguito dell'istituzione, a decorrere dal 1° marzo 2022, dell'**Assegno Unico e universale per i figli a carico**, l'Assegno per il nucleo familiare è stato abrogato per i nuclei con figli e orfanili.

Pertanto l'INPS aggiorna annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, i livelli di reddito familiare esclusivamente per i **nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili** e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.

### Tabelle aggiornate

La rivalutazione è stata predisposta con riferimento alle **tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D** considerando la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall'ISTAT tra l'anno 2022 e l'anno 2021, pari a + 8,1 per cento.

I livelli di reddito sono in vigore per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.

Le tabelle pubblicate dall'INPS con la circolare n. 55 del 2023 danno conto anche degli **importi mensili** della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, alle diverse tipologie di nuclei familiari, utili per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

## INL, il convivente more uxorio è escluso dalle collaborazioni familiari

Con la nota 23 maggio 2023, n. 879, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro risponde al quesito pervenuto dall'ITL di Cosenza (prot. n. 9710 del 12 aprile 2023) per il tramite dell'ITL di Napoli (prot. n. 4686 dell'8 maggio 2023), in merito alla **posizione lavoristico-previdenziale** del **convivente more uxorio** nell'ambito delle collaborazioni familiari.

### Collaborazioni familiari

Le prestazioni di lavoro effettuate dai familiari in modo occasionale entro il terzo grado e affini entro il secondo grado e quelle tra marito e moglie (ivi incluse le unioni civili) sono riconducibili alla fattispecie delle **collaborazioni familiari**.

Sulla questione si è espresso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le note n. 10478/2013 e n. 14184/2013, indicando alcuni criteri utili alla determinazione della collaborazione familiare, tra cui:

- prestazione occasionale svolta nel limite massimo di dieci giorni nell'anno solare ovvero 720 ore l'anno ai fini dell'INPS e di 10 giorni ai fini INAIL;
- caratteri di abitudine, continuità e gratuità.

### Circolare INPS n. 66/2017

L'Istituto Previdenziale ha specificato che il "convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d'impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare".

Nello specifico, l'Inps con la circolare 31 marzo 2017, n. 66, precisa che in caso di convivenza *more uxorio* non sussiste nessun **obbligo contributivo** alle **gestioni autonome** in quanto sono del tutto assenti i requisiti soggettivi fondati sulla base del legame di parentela o affinità rispetto al titolare.

### Risposta INL

L'Ispettorato conferma che, in merito al parere richiesto, il convivente *more uxorio* non può essere equiparato allo status tra il coniuge e le parti unite civilmente in quanto manca il requisito soggettivo (dato dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare d'impresa).

Tuttavia, l'INL non preclude la possibilità di applicare, in futuro, la relativa disciplina delle collaborazioni familiari anche al convivere *more uxorio* nei casi in cui la convivenza di fatto sia caratterizzata da un grado accertato di stabilità.

## Artigiani, commercianti e Gestione separata. Compilazione quadro RR

Come di consueto, l'Inps fornisce le istruzioni per la compilazione del **quadro RR** del modello "Redditi 2023-PF", nonché le modalità di riscossione dei contributi dovuti a saldo 2022 e in acconto 2023 per gli **artigiani e commercianti** e per i professionisti iscritti alla **Gestione separata** ex L. n. 335/95.

Vediamo nel dettaglio quanto riportato nella circolare n. 52 del 7 giugno 2023.

### Reddito imponibile artigiani e commercianti

Con riferimento ai contributi dovuti per l'anno 2022, i titolari di imprese artigiane e commerciali, i soci di cooperative artigiane e i soci titolari di posizione assicurativa devono versare i propri contributi, e quelli per i familiari collaboratori, compilando la sezione I del Quadro RR del modello "Redditi 2023-PF".

Il reddito imponibile è dato dal totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2022, detratte le eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti a seconda delle percentuali introdotte dalla L. n. 145/2018, scomputate dal reddito dell'anno.



#### NOTA BENE

i redditi in argomento devono essere integrati con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata e denunciati con il modello "Redditi SC", esclusi però gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.

Per i soci di Srl la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, è data invece dalla quota di partecipazione agli utili, ovvero dalla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

### Iscritti alla Gestione separata

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/95, la base imponibile è data dalla totalità dei redditi prodotti per lavoro autonomo dichiarata ai fini Irpef, incluso quello prodotto in forma associata o in regime forfettario per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.



#### NOTA BENE

non sono iscritti alla Gestione separata i professionisti tenuti al versamento del contributo soggettivo presso Casse professionali autonome e coloro che sono assoggettati ad un'altra forma di previdenza assicurativa.

Sono, invece, obbligati al versamento alla Gestione separata, e quindi alla compilazione del Quadro RR, i professionisti iscritti ad Albi ma non tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza o che hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti.

I contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione separata, non assicurati ad altre Gestioni di previdenza e non pensionati, sono i seguenti:

- IVS: 25%;
- contributo aggiuntivo maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale: 0,72%;
- contributo aggiuntivo per ISCRO: 0,51%.

## Rateizzazione e compensazione

La disciplina della rateizzazione dei contributi si atteggia in modo differente a seconda dell'ambito soggettivo.

- Artigiani e commercianti: la rateizzazione può riguardare solo i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, restando quindi esclusi quelli dovuti sul minimale anche se risultanti a debito del contribuente nel quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte al momento della compilazione del modello "Redditi 2023-PF".
- Liberi professionisti: la rateizzazione può interessare sia il contributo a saldo per l'anno di imposta 2022 che il primo acconto relativo ai contributi per l'anno 2023.

La compensazione tramite modello F24 può avvenire solo con le somme in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l'emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2022.

## Modalità e termini di versamento

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e quelli dovuti dagli iscritti alla Gestione separata devono essere versati entro il 30 giugno 2023 (31 luglio 2023 per chi rateizza) per i versamenti a saldo per l'anno di imposta 2022 e primo acconto per l'anno 2023, ed entro il 30 novembre 2023 per il secondo acconto 2023.

In caso di versamento del saldo 2022 e acconto 2023 nel mese di luglio 2023, occorre applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

**NOTA BENE**

l'interesse dello 0,40% deve essere versato separatamente dai contributi, utilizzando le causali contributo:

- API (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- CPI (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- DPPI per i liberi professionisti.

## Giornalisti ex Inpgi, dall'Inail nuovo applicativo online

Disponibile **dal 6 giugno 2023** un nuovo **applicativo online** volto a rendere più agevole la compilazione e la trasmissione telematica in **regime transitorio** della denuncia di infortunio da parte dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica (o loro superstiti), la cui gestione è di competenza dell'Inail dal 1° luglio 2022.

Vediamo di che si tratta e come funziona, secondo quanto illustrato dall'Istituto con la circolare n. 24 del 6 giugno 2023.

### Regime transitorio, ambito soggettivo

La gestione del rapporto assicurativo per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato dal periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2023, alla luce del trasferimento all'Inps della funzione previdenziale disposta dall'art. 1, comma 103 e seguenti, della L. n. 234/21, è regolata in via transitoria secondo le regole previste dalla normativa Inpgi alla data del **30 giugno 2022**.

Sempre per il medesimo periodo, continua a essere dovuta la contribuzione Inpgi a carico dei datori di lavoro che, all'art. 40 del vigente CCNL giornalistico, prevede per i lavoratori dipendenti un contributo mensile di 11,88 euro per ogni giornalista. Per i giornalisti con qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti (artt. 2 e 12 del contratto), la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore, il contributo mensile è invece pari a 6 euro.

La scadenza del pagamento dei contributi obbligatori e il termine di presentazione della denuncia contributiva mensile sono fissati al giorno 16 del mese successivo al relativo periodo di paga, come previsto dalla normativa in vigore al 30 giugno 2022.

Dal 1° gennaio 2024 si applicherà invece anche alle menzionate figure professionali la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori assicurati all'Inail.

### Nuovo applicativo

In base alle regole Inpgi, prorogate fino al 31 dicembre 2023, i lavoratori (o i loro superstiti in caso di infortunio mortale) hanno due anni di tempo dal verificarsi dell'evento per presentare le relative denunce utilizzando la modulistica allegata alla circolare Inail n. 44/2022 corredata da un certificato medico che attesti l'esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente.

Per la gestione di tale attività, l'Inail ha dunque rilasciato un nuovo applicativo finalizzato ad agevolare la compilazione e la trasmissione telematica della denuncia e a garantire una tempestiva gestione delle fasi di lavorazione.

Il servizio consente l'inoltro per via telematica sia delle denunce relative agli infortuni verificatisi nel periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2023 sia, a guarigione avvenuta, della documentazione sanitaria attestante il presumibile grado di invalidità permanente.

Le informazioni e i dati inseriti possono essere visualizzati nel modulo scaricabile dall'applicativo, conforme al modello cartaceo disponibile sul sito istituzionale.



## NOTA BENE

l'invio della denuncia attraverso il servizio sostituisce dal 6 giugno 2023 la trasmissione via Pec di cui alla citata circolare n. 44/2022.

### Come si compila la denuncia

Il nuovo servizio è disponibile al percorso [www.inail.it](http://www.inail.it) -> Lavoratore -> Gestione transitoria infortuni ex Inpgi o, in alternativa, effettuando l'accesso direttamente dalla funzione Accedi ai servizi online selezionando il servizio dal menu principale dei servizi disponibili.

L'accesso al servizio è consentito esclusivamente tramite Spid, Cie o Cns.

Una volta effettuato l'accesso, gli utenti (l'infortunato o, in caso di evento mortale, il familiare superstite) abilitati nel ruolo di "utente con credenziali dispositive", potranno compilare e inviare la denuncia di infortunio con i relativi allegati.



## NOTA BENE

in caso di evento mortale, la denuncia può essere presentata singolarmente da ciascun familiare avente diritto o, in presenza di più familiari superstiti aventi diritto, cumulativamente da uno di questi munito di delega da allegare alla denuncia. La denuncia può essere presentata anche da soggetto diverso dall'infortunato o dal familiare superstite avente diritto, in qualità di rappresentante legale/delegato, purché alla denuncia venga allegata la documentazione comprovante la rappresentanza o la delega.

La trasmissione telematica della denuncia è attestata dalla ricevuta rilasciata dal servizio, che costituisce notizia dell'acquisizione della documentazione e dell'avvio del procedimento relativo alla gestione dell'evento da parte dell'Istituto.

Per un approfondimento ulteriore si rinvia al Manuale Utente predisposto dall'Istituto.

### Denunce presentate mediante Pec e assistenza

Le denunce inviate prima del 6 giugno 2023 mediante Pec saranno inserite d'ufficio nell'applicativo.

Per informazioni e assistenza sull'utilizzo dell'applicativo è disponibile il servizio "Inail Risponde", raggiungibile sia da portale [www.inail.it](http://www.inail.it), sia dall'applicazione "APP Inail" mediante l'invio di una mail strutturata con eventuali allegati.

È inoltre possibile rivolgersi al Contact center Inail al numero 06.6001.

## Riforma dello sport, tutte le novità in arrivo

Al via la tanto attesa **riforma dello sport e del lavoro sportivo** di cui al D.Lgs. n. 36/2021 la cui entrata in vigore, originariamente prevista per lo scorso 1° gennaio, è slittata per buona parte al **1° luglio 2023** per effetto del Decreto Mille Proroghe.

Mancano pochi giorni, quindi, per l'effettivo avvio del riordino di questo settore che conta un'ampia platea di operatori ed enti professionistici e dilettantistici che da tempo attende un quadro organico della normativa, soprattutto in tema di lavoro e di adempimenti di vario genere cui sono tenute le società ed associazioni.

Vediamo dunque cosa cambia, analizzando lo schema di decreto legislativo n. 49 licenziato dal Governo il 1° giugno 2023 ad integrazione, oltre che del D.Lgs. n. 36/2021, anche dei DD.Lgs. n. 37/2021 (in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo), 38/2021 (riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione degli stessi), 39/2021 (semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi) e 40/2021 (sicurezza nelle discipline sportive invernali).

**Leggi anche:** Riforma dello sport: via libera al decreto correttivo. Le novità

### Associazioni dilettantistiche

L'art. 1, comma 2, lettera a), precisa la formulazione dell'art. 7, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 36/2021 in ordine ai soggetti per i quali non è richiesto il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica quale oggetto sociale, individuando in essi gli enti più che le associazioni e società sportive costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del Codice del Terzo Settore che abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al RUNTS.

La mancata conformità dello statuto ai criteri previsti per le società e associazioni sportive dilettantistiche rende **inammissibile** quindi la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi siano già iscritti, comporta la **cancellazione d'ufficio** dallo stesso.

Gli statuti dovranno perciò uniformarsi alle disposizioni rilevanti **entro il 31 dicembre 2023**.

Per quanto riguarda le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività, viene stabilito che le stesse sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal DM n. 1444/1968 a prescindere dalla presenza o meno della destinazione urbanistica, in analogia con quanto previsto per gli enti del terzo settore dall'art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, così da consentire lo svolgimento delle attività di tipo istituzionale non avente carattere produttivo.

Ad integrazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2021, lo schema di decreto in oggetto prevede inoltre che il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri relativi ai limiti all'esercizio di attività secondarie diverse da quella principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Viene innalzata da diciotto a **ventiquattro ore** la soglia oraria settimanale entro la quale, nell'area del dilettantismo, in presenza degli ulteriori requisiti recati dall'art. 28, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2021, il lavoro

sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

## Lavoratori sportivi

Notevole rilevanza ha la **definizione di lavoratore sportivo** data dall'art. 1, comma 16 lettera a) del provvedimento in esame, a norma del quale rientrano in tale nozione l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza distinzione di genere o di settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva dietro corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo.

E' quindi lavoratore sportivo anche chi svolge, previo compenso, tutte le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva che non siano di carattere amministrativo-gestionale ma non chi fornisce prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e che prevede l'iscrizione in un apposito albo del relativo ordine professionale.

In tema di **apprendistato**, è fissato in 14 anni di età il limite minimo di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015.

## Lavoro sportivo per i dipendenti della pubblica amministrazione

Anche le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, le associazioni benemerite, gli enti di promozione sportiva, gli enti paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e salute Spa, possono avvalersi delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione **a titolo di volontariato e fuori dall'orario di lavoro**, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza; se, invece, l'attività rientri nell'ambito del lavoro sportivo, e quindi preveda un corrispettivo, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla richiesta.



### NOTA BENE

tali disposizioni si applicano anche al personale in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Corpi civili dello Stato per l'attività sportiva non rientrante in quella sportiva istituzionale.

## Direttori di gara

Per le prestazioni dei direttori di gara e dei soggetti operanti nel settore dilettantistico preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive sarà sufficiente una comunicazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, senza che sia necessaria la stipula di un contratto di lavoro.

Le comunicazioni al centro per l'impiego, peraltro, devono essere effettuate per un **ciclo di prestazioni** non superiori a trenta in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo a quello della scadenza del trimestre. Entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, nonché CONI, CIP e Sport e Salute S.p.a. comunicano all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche i nominativi dei soggetti convocati e dei relativi

compensi riconosciuti, rendendo tale comunicazione disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'INPS e all'INAIL.

## Atleti paralimpici

Colmando l'evidente discrepanza della normativa vigente, in base alla quale gli atleti paralimpici aventi lo status di lavoratori per poter prendere parte alla preparazione e ad eventi sportivi usufruiscono di permessi o aspettative non retribuiti, con l'introduzione dell'art. 28-bis al D.Lgs. n. 36/2021 agli atleti paralimpici aventi lo status di lavoratore pubblico o privato, che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico e che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi nazionali e internazionali, è ora garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale, nei limiti di novanta giorni l'anno e di trenta giorni continuativi, previa specifica autorizzazione da parte del datore di lavoro.

Ne deriva che, dall'anno 2024, ai datori di lavoro degli atleti paralimpici che ne facciano richiesta è **rimborso l'equivalente del trattamento economico** e previdenziale versato.

## DL alluvione in Gazzetta. Quali misure e per quali territori

Con la pubblicazione nella G.U. n. 127 del 1° giugno 2023 è entrato in vigore lo scorso 2 giugno 2023 il cosiddetto DL alluvione (D.L. n. 61 del 1° giugno 2023), recante interventi urgenti per l'emergenza alluvionale che ha colpito i territori dell'Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana dal 1° maggio 2023.

Numerose le misure adottate per supportare aziende e lavoratori in un momento così drammatico, con l'obiettivo di far ripartire quanto prima le attività economiche e il regolare svolgimento della vita dei cittadini.

Vediamo quali sono i benefici concessi ad aziende e lavoratori.

### Sospensione di adempimenti e versamenti: ambito oggettivo

La sospensione dei versamenti tributari, delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale Irpef, operate dai sostituti d'imposta e in scadenza **dal 1° maggio al 31 agosto 2023**, si applica ai soggetti che, al 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede legale o operativa nei seguenti territori:

- ARGENTA (frazione di Campotto e Lavezzola)
- BOLOGNA (frazione di Paleotto)
- BORGTOSSIGNANO
- BUDRIO (frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso)
- CASALFIUMANESE
- CASTEL DEL RIO
- CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (località di capoluogo ovest)
- CASTEL MAGGIORE (frazione di Castello)
- CASTEL SAN PIETRO TERME (frazioni di Gaiana, Montecalderaro, Molinonovo, Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro)
- CASTENASO (frazioni di Fiesso, Laghetti, Madonna di Castenaso, XXV Aprile)
- DOZZA. Limitatamente al capoluogo
- FONTANELICE
- IMOLA, (frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate, Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrighanese.
- LOIANO
- MEDICINA (frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
- MOLINELLA (frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine)
- MONGHIDORO
- MONTE SAN PIETRO (frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola)
- MONTERENZIO
- MONZUNO
- MORDANO
- OZZANO DELL'EMILIA (frazione Quaderna,

- Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
- PIANORO
- SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle)
- SAN LAZZARO DI SAVENA (frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna)
- SASSO MARCONI (frazioni di Mongardino e Tignano)
- VALSAMOGGIA (frazioni di Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle)
- BAGNO DI ROMAGNA
- BERTINORO
- BORGHI
- CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
- CESENA
- CESENATICO
- CIVITELLA DI ROMAGNA
- DOVADOLA
- FORLI
- FORLIMPOPOLI
- GALEATA
- GAMBETTOLA
- GATTEO
- LONGIANO
- MELDOLA
- MERCATO SARACENO
- MODIGLIANA
- MONTIANO
- PORTICO E SAN BENEDETTO
- PREDAPPIO
- PREMILCUORE
- ROCCA SAN CASCIANO
- RONCOFREDDO
- SAN MAURO PASCOLI
- SANTA SOFIA
- SARSINA
- SAVIGNANO SUL RUBICONR
- SOGLIANO AL RUBICONE
- TREDOZIO
- VERGHERETO
- ALFONSINE
- BAGNACAVALLO
- BAGNARA DI ROMAGNA
- BRISIGHELLA
- CASOLA VALSENI
- CASTEL BOLOGNESE
- CERVIA
- CONSELICE
- COTIGNOLA
- FAENZA
- FUSIGNANO
- LUGO
- MASSA LOMBARDA
- RAVENNA
- RIOLO TERME

- RUSSI
- SANT'AGATA SUL SANTERNO
- SOLAROLO
- MONTESCUDO
- CASTELDELCI
- SANT'AGATA FELTRIA
- NOVAFELTRIA
- SAN LEO
- FANO
- GABICCE MARE
- MONTE GRIMANO TERME
- MONTELABBATE
- PESARO
- SASSOCORVARO AUDITORE
- URBINO
- FIRENZUOLA
- MARRADI
- PALAZZUOLO SUL SENIO
- LONDA

Per il medesimo periodo, sono altresì sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail e tutti gli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, professionisti, consulenti e Caf che abbiano sede o operino nei territori indicati anche per conto di clienti non operanti negli stessi. I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni o interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

## Ammortizzatori sociali

Ai lavoratori subordinati del settore privato che, residenti o impiegati in un'impresa che al 1° maggio 2023 abbia sede legale od operativa in uno dei territori sopra indicati, e che siano impossibilitati a prestare attività lavorativa, è riconosciuta dall'INPS fino al 31 agosto 2023 una **integrazione al reddito mensile** (per le giornate di mancata prestazione e fino ad un massimo di novanta) di importo massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali.

L'integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli (fino ad un massimo di quindici giornate).



### NOTA BENE

l'impossibilità di recarsi al lavoro deve essere dichiarata da un provvedimento normativo o amministrativo connesso all'evento emergenziale.

## Settore agricolo

Ai lavoratori agricoli che hanno un rapporto di lavoro attivo, l'integrazione al reddito spetta entro il limite massimo di novanta giornate; per i restanti, l'integrazione è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte quelle lavorate nell'anno in corso, sempre entro il limite massimo di novanta.

Le integrazioni al reddito in esame sono incompatibili con tutti gli esistenti trattamenti di integrazione salariale.

Inoltre, le imprese agricole e le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole che hanno subito danni eccezionali e che non beneficiavano di polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva (art. 5 del D.Lgs. n. 102/2004), anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo art. 5, e a complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo, brina e siccità, di cui all'art. 1, commi da 515 a 518, della L. n. 234/2021.

## Lavoratori autonomi

In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività, è riconosciuta ed erogata dall'Inps una indennità una tantum di **cinquecento euro** per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni, e comunque fino a tremila euro.

## Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: infortuni tutelati dall'INAIL

In quali casi e a quali condizioni sono tutelabili gli infortuni eventualmente accaduti ai **Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo**? L'INAIL, su assenso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, scioglie tutti i dubbi in merito con la circolare n. 23 del 1° giugno 2023.

### Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è centrale nel sistema di gestione della **prevenzione nei luoghi di lavoro** previsto dal T.U. della sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articoli da 47 a 52)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rappresenta i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.

L'attività esercitata dai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza è **assimilabile all'attività lavorativa** in quanto mira al conseguimento degli interessi di entrambe le parti del rapporto di lavoro, svolgendo attività di supporto al datore di lavoro nella promozione degli interventi atti a garantire la salute e sicurezza nell'ambito dell'azienda.

L'attività esercitata dai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza risponde all'interesse anche del datore di lavoro e del lavoratore ed è pertanto assimilabile all'attività lavorativa.

Conseguentemente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con **oneri a carico del datore di lavoro**.

L'infortunio occorso al rappresentante dei lavoratori della sicurezza è tutelabile se l'evento lesivo è avvenuto in occasione di lavoro, vale a dire sia riferibile all'attività lavorativa.

L'INAIL al riguardo chiarisce che gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza di azienda o di unità produttiva che occorrono nello svolgimento delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono compresi nella tutela assicurativa.

Non sono tutelabili gli eventi occorsi se si accerta nel caso concreto l'assenza dell'occasione di lavoro, con riferibilità dello stesso al cosiddetto "rischio elettivo" del lavoratore.

### Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, in assenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, esercita le sue competenze con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Pertanto il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le medesime funzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di azienda o unità produttiva, ma con riguardo **a più aziende o unità produttive presenti sul medesimo territorio o nel medesimo comparto**, qualora nelle stesse non sia stato appunto eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Eventuali eventi lesivi accaduti in occasione dell'esercizio delle relative attribuzioni sono compresi nella tutela assicurativa INAIL se riferibili all'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo.

### Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel medesimo sito produttivo e su iniziativa degli stessi, in contesti caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri (come nei porti, nei centri intermodali di trasporto, negli impianti siderurgici, nei cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno) e nei contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.

Sono tutelati gli eventi lesivi eventualmente accaduti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo in occasione dell'esercizio delle **specifiche attribuzioni** o nello svolgimento dell'**attività di coordinamento affidate dalla legge**, con il solo limite del rischio elettivo.

### Oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico

L'INAIL infine, con la circolare n. 23 del 1° giugno 2023, chiarisce che:

- tutti i rappresentanti della sicurezza sono assicurati dal datore di lavoro alle **voci della vigente tariffa ordinaria dipendenti**, in base alla classificazione delle lavorazioni principali esercitate dal datore di lavoro;
- gli eventi lesivi sono considerati ai fini dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro, con esclusione degli infortuni *in itinere* (in base alle vigenti modalità di applicazione delle tariffe dei premi nell'industria) e degli infortuni da infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.

## Welfare aziendale e premi di risultato, contributi e tassazione

L'erogazione di interventi di welfare aziendale a favore dei lavoratori subordinati, con un focus sugli aspetti contributivi e fiscali che tale strumento presenta in rapporto alla disciplina dei premi di risultato, è il tema della circolare Inps n. 49 del 31 maggio 2023.

Vediamo di che si tratta, alla luce soprattutto dei vari provvedimenti del legislatore che si sono succeduti negli ultimi anni proprio per incentivare, dal punto di vista fiscale e previdenziale, il ricorso delle aziende ai vari strumenti di welfare.

### Quadro normativo

Tutti gli interventi in tema di welfare aziendale si sostanziano nell'attribuzione ai dipendenti di un insieme di prestazioni, opere e servizi in natura o sotto forma di rimborso spese, finalizzati a migliorarne la vita privata e lavorativa, oggetto di una serie di provvedimenti a partire dalla legge di Stabilità 2016, la legge di Bilancio 2017 e la legge di Bilancio 2018.

Da ultimo, l'art. 40 comma 1 del Decreto Lavoro ha elevato, per il periodo d'imposta 2023 e per i soli dipendenti con figli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2 del TUIR, da 258,23 euro a **3.000 euro** il valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente, includendo anche le somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche.

Resta ferma, peraltro, la regola generale secondo cui, se il valore dei beni o dei servizi prestati siano complessivamente superiori al limite previsto, il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

L'art. 1 del D.L. n. 5/2023 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 23/2023, ha infine disposto l'imposizione contributiva del bonus carburante per il 2023, corrisposto per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore (esenti quindi solo ai fini fiscali).

La ratio dell'insieme di questi provvedimenti è **ridurre l'onere fiscale e contributivo** sul lavoro subordinato sia per i dipendenti, sottoposti ad un minore prelievo fiscale e contributivo, sia per i datori di lavoro, che possono risparmiare sul fronte degli oneri previdenziali e dedurre dal reddito le spese sostenute per il welfare aziendale.

### Regime previdenziale e titoli di legittimazione

I contributi e le somme versati a Casse, Fondi, Gestioni, in base alla contrattazione collettiva o aziendale, a titolo di prestazioni integrative previdenziali o assistenziali sono soggette al contributo di solidarietà del 10%, limitatamente alla parte a carico del datore di lavoro.

Tali beni, prestazioni, opere e servizi possono essere corrisposti dall'azienda in formato cartaceo o elettronico, non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare né convertiti in moneta e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni per il titolare.

**NOTA BENE**

è possibile che i beni e servizi siano indicati cumulativamente in un unico titolo entro il limite di 258,23 euro.

**Premi di risultato o welfare aziendale: sceglie il lavoratore**

Il dipendente, oltre alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, può inoltre scegliere di ottenere il premio di risultato in denaro o in natura, senza imposizione fiscale e contributiva nei limiti previsti.

Se fruiti in sostituzione dei premi di risultato, sono esenti da imposta sostitutiva:

- i contributi alle forme pensionistiche complementari, rispetto ai relativi limiti di deducibilità ai fini fiscali dal reddito da lavoro dipendente;
- i contributi di assistenza sanitaria;
- le azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche per importo complessivo superiore a 2.065,83 euro del reddito di lavoro dipendente. Il legislatore, per tale ultime ipotesi, ha introdotto una deroga alla lettera g) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR con riferimento non solo al limite di valore delle azioni ma anche alla non cedibilità delle azioni da parte del dipendente prima del triennio.



## GUIDA PRATICA

### Contratti a termine: proroga, rinnovi e prosecuzione di fatto

Come era prevedibile, l'iter parlamentare di conversione del **decreto lavoro** (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48) sta riservando molte sorprese agli operatori del settore intenti a dare seguito operativo alle nuove disposizioni.

Tra gli emendamenti approvati dalla Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, alcuni riguardano la riforma del contratto a termine contenuta nell'articolo 24 del decreto lavoro.

Con occhio attento alle novità in arrivo, analizziamo, in questa sede, **regole e costi aziendali** connessi a **proroghe, rinnovi e prosecuzione del rapporto di lavoro** oltre la scadenza del termine del contratto a termine.

Una doverosa premessa: l'analisi non tiene conto delle specificità previste in caso di ricorso ad attività stagionali (di cui ai contratti collettivi o al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525) per le quali vigono espressa deroghe.

#### Proroga dei contratti a termine

L'articolo 21 del cd. Codice dei contratti di lavoro (D. Lgs. n. 81/2015) prevede la possibilità per il datore di lavoro, di prorogare, con il consenso del lavoratore, il contratto a tempo determinato con durata iniziale inferiore a 24 mesi.

La proroga è **a-causale nei primi 12 mesi**. Superati i 12 mesi di durata complessiva del rapporto intercorso tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, la proroga è ammessa solo in presenza delle causali che legittimano la sottoscrizione di un contratto a termine.

**ATTENZIONE**

La durata complessiva va calcolata considerando la durata dei rapporti conclusi e dei rapporti che si intende prorogare.

Il **numero massimo** di proroghe è di 4 entro i 24 mesi di durata massima del contratto, a prescindere dal numero dei contratti. Dalla quinta proroga il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

È importante segnalare che il Ministero del lavoro (circolare 31 ottobre 2018, n. 17), ha chiarito che in caso di proroga è necessaria l'invarianza delle causali addotte in fase di stipulazione del primo contratto a termine. In caso contrario, si ricade nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto.

Il datore di lavoro che proroga un contratto a tenuto è tenuto a versare un **contributo aggiuntivo di finanziamento NASpl**, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.

**ATTENZIONE**

Al riguardo vale la pena sottolineare che i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti rientrano tra le fattispecie escluse dal contributo aggiuntivo in parola (articolo 2, commi 28 e 29, della legge n. 92/2012).

Nuove causali del decreto lavoro (articolo 19, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015).

Il ricorso al contratto a tempo determinato di durata complessiva superiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi è ammesso al ricorrere delle seguenti causali:

- nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015);
- per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, in assenza di previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda e per i contratti stipulati entro il 30 aprile 2024;
- per esigenze di sostituzione di altri lavoratori.

**Rinnovo**

Si configura un rinnovo in caso di **nuova assunzione a termine** dello stesso lavoratore da parte dello stesso datore di lavoro successivamente alla scadenza del termine del contratto iniziale ovvero (come si è visto in precedenza) in tutti i casi di ricorso ad una **ragione giustificatrice diversa** rispetto a quella posta alla base dell'assunzione a termine iniziale (articolo 21, D. Lgs. n. 81/2015).



## NOTA BENE

Attualmente, il rinnovo di un contratto a tempo determinato richiede sempre l'esistenza delle causali di cui all'art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015. Gli emendamenti approvati al disegno di legge di conversione in legge del decreto lavoro prevedono, come per la proroga, l'a-causalità del rinnovo se il termine complessivo non eccede i 12 mesi. Superati i 12 mesi di durata complessiva, il rinnovo è consentito solo in presenza delle causali di cui all'articolo 19, comma 1. Ai fini del computo dei 12 mesi, si deve tener conto dei soli contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore del decreto lavoro.

Il rinnovo è possibile nel rispetto di un **intervallo temporale minimo** tra la sottoscrizione dei due contratti a termine, pari a 10 giorni per i contratti fino a 6 mesi e 20 giorni per i contratti di durata superiore a 6 mesi.

La violazione del cd. stop and go comporta la trasformazione del secondo contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

I datori di lavoro che rinnovano un contratto a termine sono tenuti a versare il **contributo aggiuntivo NASpl** a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, **incrementato dello 0,50%** per ciascun rinnovo.

### Restituzione del contributo aggiuntivo

È prevista la restituzione del contributo aggiuntivo e dell'aumento del contributo aggiuntivo dello 0,5% per ciascun rinnovo nelle seguenti fattispecie (articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012):

- a) trasformazione del contratto a tempo indeterminato;
- b) assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.

In entrambi i casi la restituzione opera successivamente al decorso del periodo di prova.

## Proseguimento di fatto del rapporto

Nel rispetto dei generali limiti di durata massima previsti, il datore di lavoro (articolo 22, D. Lgs. n. 81/2015) può proseguire di fatto il rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine (sia quello inizialmente fissato sia quello successivamente prorogato).

La prosecuzione di fatto è possibile per la **durata massima** di:

- 30 giorni, se il contratto ha una durata inferiore ai 6 mesi;
- 50 giorni, se il contratto ha una durata pari o superiore ai 6 mesi.

Il mancato rispetto di tali limiti comporta la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato.

In caso di prosecuzione di fatto del rapporto a termine, al lavoratore è dovuta una **maggiorazione della retribuzione** per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore.

**Esempi e costi a confronto**

Opzioni	Esempi	Costi
Proroga	Primo contratto a termine: assunzione dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 Proroga (entro il 30 giugno 2023) al 30 luglio 2023	Proroga: 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (1)
Rinnovo	Contratto a termine: assunzione dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 Stop and go di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) Primo rinnovo: secondo contratto dal 31 agosto al 31 dicembre 2023	Primo rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (1)
Prosecuzione di fatto	Contratto a termine: assunzione dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 Prosecuzione di fatto: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023	Prosecuzione di fatto: maggiorazione della retribuzione pari al 20% fino al decimo giorno successivo (dal 1° al 10 luglio 2023) e al 40% per ciascun giorno ulteriore (dall'11 luglio al 31 luglio 2023)

(1) Sul contributo addizionale e sull'incremento si applicano le eventuali riduzioni contributive previste per le assunzioni a tempo determinato agevolate. Inoltre, nei casi prima previsti, è ammessa la possibilità di restituzione.

**Norme e prassi**

Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48



## ADEMPIMENTI E SCADENZE

Dal **15** al **30** giugno 2023

### 16 giugno 2023

Denuncia e versamento contributi Casagit Soggetti: Versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico.

INPGI - Gestione separata - Collaborazioni coordinate e continuative - Denuncia e versamento dei contributi Soggetti: Denuncia e versamento dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nonché a versare i contributi assicurativi, anche per la quota a carico del giornalista.

Inps. Versamento contributi lavoro dipendente Soggetti: Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente

Inps. Versamento contributo TFR al Fondo Tesoreria Soggetti: Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

Versamento del contributo alla gestione separata INPS Soggetti: I committenti per i quali sussiste l'obbligo contributivo versano entro la data odierna il contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

Versamento trimestrale contributi Inps operai agricoli Soggetti: Versamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per compartecipanti individuali.

Prepensionamento Soggetti: Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7 anni per andare in pensione

### 20 giugno 2023

Comunicazioni obbligatorie lavoro somministrato Soggetti: Comunicazione dell'assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese precedente.

Comunicazione telematica delle prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali Soggetti: Le prestazioni autonome, anche occasionali, rese nell'ambito della GIG economy per il tramite di piattaforme

digitali strumentali alle attività di consegna dei beni

Comunicazioni obbligatorie marittimi Soggetti: Obbligo di comunicare assunzioni e cessazioni del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati

## 26 giugno 2023

ENPAIA - Denuncia e versamento contributi Soggetti: Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli

## 30 giugno 2023

Libro Unico Lavoro, compilazione Soggetti: Compilazione del Libro Unico Lavoro con i dati riguardanti i lavoratori, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.

Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) Soggetti: Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Invio dei dati cassa integrazione - pagamento diretto INPS Soggetti: Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS (dal mese di luglio 2022).

Cassa integrazione Soggetti: Termine per presentare domande CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi (non Covid) nel mese precedente

Versamento a saldo per l'anno 2022 ed in acconto per l'anno 2023 del contributo previdenziale alla gestione separata INPS Soggetti: Versamento a saldo per l'anno 2022 ed in acconto per l'anno 2023 del contributo previdenziale alla gestione separata INPS

Saldo 2022 e il 1° dei due acconti del contributo INPS a percentuale per il 2023 artigiani e commercianti Soggetti: I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed commercianti che esercitano attività economiche che hanno conseguito, nell'anno precedente, un reddito eccedente il minimale, versano il saldo 2022 e il primo dei due acconti del contributo INPS a percentuale per il 2023 artigiani e commercianti.

Versamento in acconto per il 2023 dei contributi INPS artigiani e commercianti. Soggetti: Versamento in acconto per il 2023 dei contributi INPS artigiani e commercianti.

Versamento a saldo per il 2022. Soggetti: Versamento a saldo per il 2022.

Saldo 2022 e dell'eventuale acconto 2023 delle imposte risultanti da Redditi 2023 ed IRAP 2023 Soggetti: Saldo 2022 e dell'eventuale acconto 2023 delle imposte risultanti da Redditi 2023 ed IRAP 2023 o, in caso di rateazione, della prima rata.

Obbligo di fruizione delle 2 settimane di ferie relative al 2021 Soggetti: Obbligo di fare fruire ai dipendenti delle 2 settimane di ferie relative al 2021 non ancora effettuate, salvo che il contratto collettivo disponga diversamente

Termine validità rinnovo CCNL

Soggetti: Concerie - Industria

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Case di cura - Pers. Medico ARIS

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Ceramica - Industria

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Ceramica - Industria Refrattari

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: ceramica domestica-tecnica

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Concerie - Industria

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Dirigenti magazzini generali

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Metalmeccanica pmi Confimi

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Sacristi